



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Data 13-03-2019	OGGETTO: TARI 2019 - APPROVAZIONE TARIFFE.
--	---

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Consiglio, previo avviso di convocazione, notificato a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano all'appello nominale:

Bonci Gabriele	Presente
Marcuccini Katia	Presente
Della Felice Paolo	Presente
Mei Gloria	Presente
Pezzullo Bruno	Presente
Spinaci Giuliano	Presente
Ligi Pamela	Presente
Cornettone Rolando	Presente
Bucchi Luigi	Assente
Chiarabilli Michele	Presente
Sacomandi Gianluca	Assente
Cipriani Elisa	Presente
Amadori Francesco	Presente

Presenti 11 Assenti 2

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, Gabriele Bonci nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Aiudi.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri

Spinaci Giuliano

Ligi Pamela

Cipriani Elisa

In continuazione di seduta - Punto n. 7 dell'ordine del giorno.
SONO PRESENTI N. 11 CONSIGLIERI.

Relaziona sul provvedimento il Sindaco. La relazione è stata registrata su supporto digitale, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritta e conservata a cura dell'Ufficio Segreteria.

Il SINDACO sottopone quindi a votazione la sotto riportata proposta di deliberazione, istruita dal Settore V "Servizio Ragioneria e Tributi", così come depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri:

“ “

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: il possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

TENUTO CONTO del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C., componente TARI (titolo III), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data 19/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione n. 53 del 30/09/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO che:

- il Comune ha affidato a ASET S.p.A. – società a totale partecipazione pubblica – la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati nel proprio territorio comunale, come regolato dal contratto Rep. N. 1294/D.P. in data 28.04.2008;

- la gestione dell'accertamento e della riscossione del Tributo TARI è di competenza comunale, salvo che il Comune sulla base delle previsioni di cui al comma 691 della Legge 147/2013 la affidi, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO che a decorrere dall'esercizio 2018 il Comune ha affidato alla Società Aset S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge 27/12/2013, n. 147, la gestione dell'attività amministrativa propedeutica alla fase della riscossione del tributo TARI con particolare riferimento, tra l'altro, al ricevimento delle dichiarazioni, alla predisposizione ed all'invio dei prescritti modelli di pagamento secondo le scadenze fissate dal Comune;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno";

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della L. n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014):

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.....omissis.....”;

“688. ...omissis... Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. ..omissis... E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. ...omissis...”

“691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”

VISTO l'art. 2-bis introdotto in sede di conversione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. Collegato Fiscale) il quale, in merito alle disposizioni in materia di riscossione locale, testualmente recita:

“In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori”

DATO ATTO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 prevede che il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato "dall'autorità competente";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data odierna con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) a valere dall'anno di imposta 2019 e dette modifiche riguardano esclusivamente il Titolo 3° dedicato alla TARI;

VISTO il DPR n. 158/1999, quale "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

PRECISATO che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il "metodo normalizzato" il quale prevede:

- che le tariffe devono essere determinate per fasce d'utenza, e suddivise in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

VISTO il Piano Finanziario della TARI 2019 approvato in data odierna con precedente deliberazione consiliare, contenente la ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche in termini percentuali sul gettito complessivo, così definito:

Costo complessivo del servizio	€. 1.699.970,69	%
- costi fissi	€. 768.564,62	45,21%
- costi variabili	€. 931.406,07	54,79%

RITENUTO opportuno di articolare e quindi ripartire i costi complessivi del servizio, da coprire integralmente con l'entrata TARI, in rapporto alla quantità di rifiuti smaltiti nel corso dell'anno 2017 pari a 4.740 tonnellate relativamente costi variabili e in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti per ciò che concerne i costi fissi, come di seguito riportato (medesima ripartizione dell'anno precedente):

Tipo utenza	Tipo costi	Importo		%
Utenze domestiche	Costi fissi	361.225,37	0,00	47%
	Costi variabili	0,00	521.587,40	56%
Utenze NON domestiche	Costi fissi	407.339,25	0,00	53%
	Costi variabili	0,00	409.818,67	44%
totale		768.564,62	931.406,07	

PRECISATO che i coefficienti di calcolo per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999, riportate nell'allegato "A" al presente atto, parte integrante e sostanziale del provvedimento, sono stati così applicati:

- per le utenze domestiche: il coefficiente **Ka** (*coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare*) si fa riferimento a quanto stabilito dal DPR n. 158/1999; il coefficiente **Kb** (*coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare*) è rimasto invariato rispetto all'anno precedente ed è individuato all'interno dei valori della tabella 2, allegato 1, al DPR n. 158/1999, cercando di favorire i nuclei familiari più numerosi;
- per le utenze NON domestiche: i coefficienti **Kc** e **Kd** sono rimasti invariati rispetto al 2018.

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17.12.2018, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; con successivo decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, detto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

RICHIAMATO lo Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31/01/2018, con la quale è stata designata, con effetto dal 1 Gennaio 2018, la Rag. Maria Rita Vandini quale Funzionario Responsabile della IUC (IMU, TASI, TARI);

DATO ATTO che la presente proposta è corredata:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - dal parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Settore V "Servizio Ragioneria e Tributi";
- dal parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione dell'ente ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale ex art. 42, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n°267;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe TARI 2019:

Costo complessivo del servizio	€. 1.699.970,69	%
- costi fissi	€. 768.564,62	45,21%
- costi variabili	€. 931.406,07	54,79%

Tipo utenza	Tipo costi	Importo		%
Utenze domestiche	Costi fissi	361.225,37	0,00	47%
	Costi variabili	0,00	521.587,40	56%
Utenze NON domestiche	Costi fissi	407.339,25	0,00	53%
	Costi variabili	0,00	409.818,67	44%
totale		768.564,62	931.406,07	

3. **DI APPROVARE** l'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono riportate le tariffe TARI da applicare per l'anno 2019 nonché i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/99, scelti per la determinazione delle tariffe medesime;
4. **DI DARE ATTO** che a tutti i soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia;
5. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti dovrà essere effettuata, per l'anno 2019, in n. 3 rate con scadenze fissate rispettivamente nei mesi di settembre, ottobre e novembre con eventuali conguagli entro il mese di Aprile 2020;
6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dall'art. 1, comma 691 della legge 27/12/2013, n. 147, la gestione dell'attività amministrativa propedeutica alla fase della riscossione del tributo TARI con particolare riferimento, tra l'altro, al ricevimento delle dichiarazioni, alla predisposizione ed all'invio dei prescritti modelli di pagamento secondo le scadenze e modalità fissate con il presente atto, è stata affidata alla Società Aset Spa;
7. **DI STABILIRE** che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale;
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
9. **DI DICHIARARE** l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

MRV/mrv

“ “

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che tale proposta è corredata dai seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- **Responsabile del Settore V - Servizio Ragioneria e Tributi** in data 25.02.2019: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- **Responsabile del Settore V - Servizio Ragioneria e Tributi** in data 25.02.2019: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO, altresì, che tale proposta è corredata dal seguente parere:

- **Organo di Revisione economico e finanziario** in data 26.02.2019 con verbale n. 9: parere favorevole;

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 8
- Consiglieri contrari : n. 3 (Chiarabilli, Cipriani, Amadori)
- Consiglieri astenuti : n. =

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 8
- Consiglieri contrari : n. 3 (Chiarabilli, Cipriani, Amadori)
- Consiglieri astenuti : n. =

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Gabriele Bonci

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Aiudi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione per quindici giorni consecutivi sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune accessibile al pubblico, come previsto dall'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69.

Lì 21-03-2019

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Aiudi

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 21-03-2019 al 05-04-2019 Reg. n. 548 del 21-03-2019, ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000), il 01-04-2019

Lì, 06-04-2019

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Aiudi



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)


Allegato "A" alla delibera CC n. _____ del marzo 2019

COEFFICIENTI D.P.R. 158/1999 - UTENZE DOMESTICHE

Componenti	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb			
		minimo	medio	massimo	applicato
1	0,86	0,6	0,8	1,0	1,00
2	0,94	1,4	1,6	1,8	1,80
3	1,02	1,8	2,0	2,3	2,30
4	1,10	2,2	2,6	3,0	2,50
5	1,17	2,9	3,2	3,6	3,00
6 o più	1,23	3,4	3,7	4,1	3,50

TARIFE - UTENZE DOMESTICHE anno 2019


Componenti	Importo parte fissa (€/mq.)	Importo parte variabile (€)
1	0,50	66,55
2	0,55	119,79
3	0,59	153,06
4	0,64	166,37
5	0,68	199,65
6 o più	0,72	232,92





COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)



COEFFICIENTI D.P.R. 158/1999 - UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. attività	Coefficiente Kc			Coefficiente Kd		
	min	max	applicato	min	max	applicato
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,61	3,98	5,65	5,65
2 Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,46	3,60	4,25	4,25
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,52	4,00	4,80	4,80
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,81	6,78	7,45	7,45
5 Stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,67	4,11	6,18	6,18
6 Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,56	3,02	5,12	5,12
7 Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,08	9,95	14,67	10,00
8 Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	0,85	7,80	10,98	7,80
9 Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,18	8,21	13,55	13,00
10 Ospedali	0,82	1,70	1,26	7,55	15,67	14,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,22	8,90	13,55	11,23
12 Banche ed istituti di credito	0,51	0,86	0,86	4,68	7,89	7,89
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli	0,92	1,22	1,16	8,45	11,26	11,26
14 Edicola, farmacia, tabaccaio	0,96	1,44	1,20	8,85	13,21	13,21
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	0,86	6,66	7,90	7,90
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	1,59	9,90	14,63	14,63
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	1,12	9,00	10,32	10,32
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	0,77	6,80	9,10	9,10
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	0,87	8,02	11,58	8,02
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,58	2,93	8,20	7,60
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,60	4,00	8,10	7,70
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	3,25	29,93	90,55	29,93
23 Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	2,67	24,60	39,80	24,60
24 Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04	2,45	22,55	64,77	22,55
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	1,49	13,72	21,55	13,72
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	1,49	13,70	21,50	13,70
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglia	4,23	10,76	4,23	38,90	98,96	38,90
28 Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,47	13,51	18,20	13,51
29 Banchi di mercato generi alimentari	3,48	6,58	3,48	32,00	60,50	32,00
30 Discoteche, night club	0,74	1,83	1,83	6,80	16,83	16,83



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

TARIFFE - UTENZE NON DOMESTICHE anno 2019

	Codice attività	Importo parte fissa (€ / mq.)	Importo parte variabile (€ / mq.)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,40	1,33
2	Cinematografi e teatri	1,06	1,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,19	1,13
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,86	1,75
5	Stabilimenti balneari	1,54	1,45
6	Esposizioni, autosaloni	1,28	1,20
7	Alberghi con ristorante	2,48	2,35
8	Alberghi senza ristorante	1,95	1,83
9	Case di cura e riposo	2,71	3,06
10	Ospedali	2,89	3,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,80	2,64
12	Banche ed istituti di credito	1,97	1,86
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli	2,66	2,65
14	Edicola, farmacia, tabaccaio	2,75	3,11
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,97	1,86
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,65	3,44
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,57	2,43
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,77	2,14
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,00	1,89
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,33	1,79
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,38	1,81
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,46	7,04
23	Mense, birrerie, burgerie	6,13	5,78
24	Bar, caffè, pasticcerie	5,62	5,30
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,42	3,23
26	Plurilicenze alimentari e /o miste	3,42	3,22
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,70	9,15
28	Ipermercati di generi misti	3,37	3,18
29	Banchi di mercato generi alimentari	7,98	7,52
30	Discoteche, night club	4,20	3,96

